Comune di Cairate (VA) Prot.0008874 del 23-06-2023 arrivo Cat.6 Cl.1

COMUNE DI CAIRATE

PROVINCIA DI VARESE

ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

AI SENSI DELLA LEGGE 447/95

Ing. Oliviero Guffanti
Tecnico competente in acustica ambientale
Iscrizione Elenco Nazionale n. 1834

Giugno 2023

Sommario

INTRODUZIONE **3**

RIFERIMENTI NORMATIVI **4**

Normativa nazionale **4**

Normativa regionale **8**
Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto 11
Classe I - aree particolarmente protette 11
Classe II - aree prevalentemente residenziali 12
Classe III - aree di tipo misto 12
Classe IV - aree di intensa attività umana 12
Classe V - aree prevalentemente industriali 12

ANALISI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO **13**

Individuazione delle localizzazioni di interesse dal punto di vista acustico **15**

Analisi principali infrastrutture di trasporto **16**
Classificazione arterie stradali 18
Individuazione delle fasce di pertinenza e dei potenziali casi critici 21
Proposta di azzonamento 23

DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE **24**

METODOLOGIA ANALITICA UTILIZZATA PER LE SCELTE AZZONAMENTO **25**

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO **26**
Zone di classe I: aree particolarmente protette 26
Zone di classe II: aree prevalentemente residenziali 27
Zone di classe III: aree di tipo misto 28
Zone di classe IV: aree di intensa attività umana 29
Zone di classe V: aree prevalentemente industriali 30
Zone di classe VI: aree esclusivamente industriali 30

ACQUISIZIONE DATI ACUSTICI RELATIVI AL TERRITORIO **31**

COLLOCAZIONE DEI AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO-MOBILE ALL'APERTO **32**

RELAZIONI DI CONFINE **33**

Comune di Cairate (VA) Prot.0008874 del 23-06-2023 arrivo Cat.6 Cl.1

Introduzione

Per zonizzazione acustica si intende la suddivisione del territorio in zone acusticamente omogenee, cioè in classi acustiche stabilite dal DPCM 14.11.97; a ciascuna delle quali sono assegnati dei valori limite di emissione, dei valori limite assoluti di immissione e dei valori di qualità.

Il compito dell'Amministrazione è quello di garantire una buona qualità della vita e tutelare i cittadini ma anche quello di tutelare l'attività produttiva, per questo si rende necessario trovare un compromesso tra le esigenze dei residenti e degli imprenditori.

Il piano di azzonamento acustico è lo strumento principale di programmazione dell'uso del territorio contemplato dalla legge quadro sull'inquinamento acustico; tale piano è l'indispensabile strumento di prevenzione che consente una corretta pianificazione, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, delle nuove aree di sviluppo urbanistico.
Tuttavia esso acquista pieno significato soltanto alla luce degli altri strumenti di prevenzione e risanamento acustico previsti dalla legge stessa ed in particolare dai piani di risanamento delle imprese e dello stesso Comune, dell'aggiornamento del regolamento di igiene comunale, delle procedure di valutazione di impatto acustico, dei protocolli di esecuzione delle verifiche e della destinazione delle entrate derivanti dal regime sanzionatorio.
Con la zonizzazione acustica si vuole affrontare il problema di rendere compatibile lo svolgimento delle diverse attività sulla base del rumore ad esse connesso o per esse accettabile con l'obiettivo di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale che potrebbero comportare possibili effetti negativi sulla salute della popolazione residente.

Alla luce di questo, si ritiene che lo scopo essenziale del Piano di Azzonamento Acustico sia quello di costituire lo strumento di programmazione di base per la regolamentazione del rumore prodotto dalle attività umane. Come tale presenta un alto valore intrinseco inserito in una visione più generale della strategia di gestione ambientale.

Tale piano non è da intendersi come uno strumento statico e disgiunto dagli altri strumenti urbanistici e come tale appare ragionevole che un Comune possa variare a distanza di tempo ed in ragione di mutate realtà, la classificazione adottata.

Sempre secondo l'OMS il 45% degli italiani convive con livelli di rumore compresi tra 70 e 75 decibel, valori già potenzialmente all'origine di patologie di malattie psicosomatiche (es. disturbi del sonno), mentre valori superiori possono provocare l'insorgere di tachicardia, variazioni della pressione arteriosa e della capacità respiratoria, gastrite, nausea, alterazioni della vista.

Tra le cause principali dell'inquinamento acustico si sono rivelati essere il rumore prodotto dal traffico veicolare (la rumorosità media di una strada di una grande città è passata dai 50 dB(A) degli inizi del novecento per raggiungere gli 80-85 dB(A) di oggigiorno), dalle attività produttive e da quelle legate al tempo libero.

Comune di Cairate (VA) Prot.0008874 del 23-06-2023 arrivo Cat.6 Cl.1

Riferimenti normativi

Normativa nazionale

La classificazione del territorio comunale è stata effettuata adottando i criteri contenuti nelle normative di seguito elencate.

- Il **D.P.C.M. 01.03.1991**

- La **legge n°447 del 26.10.1995** "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

Dal 1997 l'accelerazione nell'attuazione della Legge quadro sul rumore ha portato il legislatore ha cercare di colmare la carenza di un preciso quadro di riferimento, tant'è che sono stati emanati i numerosi decreti attuativi che sotto riportiamo:

- D.M. 31-10-97 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale";
- D.P.C.M. 14-11-97 "Determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore";
- D.P.C.M. 5-12-97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- D.P.R. 11-12-97 n. 496 "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili";
- D.M. 16-3-98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- D.P.C.M. 31-3-98 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b), e dell'art. 2, commi 6,7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.P.R. 18-11-1998, n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

I limiti massimi di esposizione al rumore furono fissati dal DPCM 01/03/1991. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che fissava i limiti massimi di esposizione al rumore sia negli ambienti esterni che nell'ambiente abitativo fu emanato in attuazione della legge 349/86 che, nell'istituire il Ministero dell'Ambiente, assegnava al Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità, il compito di proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativamente ad inquinamenti di natura chimica, fisica, biologica e delle emissioni sonore in ambienti esterni e interni.

Costituiscono parte integrante del Decreto due Allegati –l'uno che fornisce l'insieme delle definizioni tecniche utili all'applicazione della norma e l'altro che riporta le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico– e due Tabelle che forniscono, rispettivamente, la classificazione in zone che i Comuni devono adottare ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti e i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti stabiliti in ragione delle classi di destinazione d'uso del territorio.

In attesa dell'articolazione in zone dei territori comunali sulla base delle indicazioni contenute nel DPCM, vengono temporaneamente fissati i limiti di accettabilità per le sorgenti sonore fisse in relazione alle zone omogenee del DM 1444/68.

Per quanto riguarda la classificazione in zone, il Decreto propone un'articolazione del territorio comunale in sei classi che poi è stata confermata anche dai successivi dettami legislativi. Nel 1995 viene emanata in Italia la prima legislazione organica in materia di rumore, la "Legge 447/95: Legge Quadro sull'inquinamento acustico". Essa si compone di 17 articoli e fornisce un quadro di riferimento generale da specificare attraverso Decreti Attuativi e Leggi Regionali.

Comune di Cairate (VA) Prot.0008874 del 23-06-2023 arrivo Cat.6 Cl.1

Con la Legge Quadro viene introdotta una definizione del termine “inquinamento acustico” di gran lunga più ampia rispetto a quella fornita dal DPCM del ’91 per il termine “rumore”.
In particolare, l’inquinamento acustico viene inteso come l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali e dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
Oltre alla definizione di inquinamento acustico, vengono fornite le definizioni di ambiente abitativo, che riprende quella già contenuta nel DPCM del ’91, e di sorgenti sonore fisse e mobili. Inoltre, rispetto al DPCM del ’91 che fissava esclusivamente i limiti massimi di immissione in riferimento alle classi di destinazione d’uso del territorio, la Legge Quadro introduce i concetti di valori di attenzione e valori di qualità.
Ai Comuni, nell’ambito della ripartizione delle competenze, sono affidati compiti molteplici, tra i quali:

- la zonizzazione acustica del territorio comunale secondo i criteri fissati in sede regionale;
- il coordinamento tra la strumentazione urbanistica già adottata e le determinazioni della zonizzazione acustica;
- la predisposizione e l’adozione dei piani di risanamento;
- il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio delle concessioni edilizie per nuovi impianti e infrastrutture per attività produttive, sportive, ricreative e per postazioni
- di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che ne abilitino l’utilizzo e dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive;
- l’adeguamento dei regolamenti di igiene e sanità e di polizia municipale;
- l’autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luoghi pubblici, anche in deroga ai limiti massimi fissati per la zona.

La Legge Quadro, dunque, richiamando l’obbligo della zonizzazione acustica del territorio comunale –ossia la suddivisione del territorio in zone caratterizzate da limiti massimi di esposizione al rumore definiti in funzione delle attività svolte in ciascuna zona– sembra orientata alla ricerca di un’armonizzazione tra le esigenze di protezione dal rumore e gli aspetti inerenti alla pianificazione urbanistica e dei trasporti, evidenziando la necessità di affrontare il fenomeno dell’inquinamento acustico attraverso “strategie d’area”, contrapposte alla logica dell’intervento puntuale che ha a lungo guidato sia l’azione comunitaria che quella nazionale.

Comune di Cairate (VA) Prot.0008874 del 23-06-2023 arrivo Cat.6 Cl.1

Di particolare importanza è il D.P.C.M. 14.11.97 che stabilisce i valori limite delle sorgenti sonore in attuazione all'art.3, comma 1, lettera a), delle legge 26.10.1995 n° 447.

Tali valori sono da riferirsi alle classi di destinazione d'uso del territorio comunale determinate dalla Tabella A di seguito riportata:

Tabella A: classificazione del territorio comunale

CLASSE I – aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V – aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

In particolare vengono determinati i valori limite di emissione, i valori limite di immissione ed i valori di qualità riferiti alle classi di destinazioni d'uso adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lettera a) e dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26.10.1995 n° 447.

Comune di Cairate (VA) Prot.0008874 del 23-06-2023 arrivo Cat.6 Cl.1

Nel dettaglio i valori di cui sopra sono i seguenti:

Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	*tempi di riferimento*	
	Diurno (06.00 - 22.00)	*notturno (22.00 - 06.00)*
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	*tempi di riferimento*	
	Diurno (06.00 - 22.00)	*notturno (22.00 - 06.00)*
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella D: valori di qualità - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	*tempi di riferimento*	
	Diurno (06.00 - 22.00)	*notturno (22.00 - 06.00)*
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

L'articolo 4 del D.P.C.M. di cui sopra fissa inoltre i valori limite differenziali di immissione in 5 dB per il periodo diurno e in 3 dB per il periodo notturno, stabilendo anche i casi in cui detti limiti non si debbano applicare.
L'articolo 6 del D.P.C.M. stabilisce i valori di attenzione così come definiti dall'art. 2 lettera g) della legge 26.10.1995 n° 447 determinandoli in funzione dei valori limiti assoluti di immissione.

Comune di Cairate (VA) Prot.0008874 del 23-06-2023 arrivo Cat.6 Cl.1

Comune di Cairate (VA) Prot.0008874 del 23-06-2023 arrivo Cat.6 Cl.1

Normativa regionale

La normativa regionale è essenzialmente costituita dagli elementi sotto esposti:

- Le **linee guida per la zonizzazione del territorio comunale** emanate dalla Regione Lombardia con provvedimento n° 5/37724 del 25.06.1993

- La **circolare della Regione Lombardia del 04.09.1996** prot. 54872

- La **Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13: "Norme in materia di inquinamento acustico"**

- Deliberazione di **Giunta Regionale n. VII / 9776 del 2 luglio 2002** approvazione del documento **"Criteri tecnici di dettaglio della classificazione acustica del territorio comunale".**

Sono inoltre stati considerati i dettami dei progetti di legge presentati in Regione Lombardia. Tale strumento non presenta validità giuridica ma comunque merita la giusta attenzione come strumento propositivo.

Le linee guida per la zonizzazione del territorio comunale emanate dalla Regione Lombardia con provvedimento n° 5/37724 del 25.06.1993 forniscono indicazioni mirate all'obiettivo di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di risanare quelle dove sono riscontrabili livelli di rumorosità che potrebbero comportare possibili effetti negativi sulla salute della popolazione. In particolare i criteri generali sono i seguenti:

a) gli strumenti di pianificazione vigenti e le relative destinazioni d'uso previste costituiscono un primo punto di riferimento per la zonizzazione acustica;

b) evitare l'eccessivo spezzettamento del territorio urbanizzato con zone a differente valore limite anche al fine di rendere possibile un controllo della rumorosità ambientale e di rendere stabili le destinazioni d'uso acusticamente compatibili (l'unità di pianificazione minima è l'isolato);

c) evitare di avere zone con valori limite che differiscono per più di 5 decibel (criterio da applicare in modo rigoroso per i nuovi insediamenti e flessibili per gli insediamenti esistenti);

d) la zona acustica può comprendere aree a destinazione urbanistica diversa;

e) le attività commerciali, artigianali, industriali vanno interpretate rispetto al tipo di sorgenti sonore che in esse sono inserite ed all'estensione dell'area influenzata dal punto di vista acustico.

La classificazione delle sorgenti fisse e delle arterie di traffico stradale e ferroviario costituisce un insieme di dati essenziale per la predisposizione della zonizzazione acustica.

Elaborata una prima ipotesi di zonizzazione acustica occorre verificare le situazioni in prossimità delle linee di confine fra le zone e la congruenza con le zonizzazioni dei comuni limitrofi.

La circolare della Regione Lombardia del 04.09.1996 prot. 54872 inerente l'applicazione della legge quadro sull'inquinamento acustico n° 447/95 in merito alla zonizzazione acustica, in attesa della emanazione dei criteri per la zonizzazione da parte della Regione stessa come previsto dall'art 4 comma 1 lettera a) della legge citata, fornisce alcune indicazioni alle amministrazioni comunali. In particolare :

punto 1: viene ricordato che la legge 447/95 fa salve le azioni espletate dai Comuni ai sensi del D.P.C.M. 01.03.1991 e quindi anche i piani di zonizzazione già adottati;

punto 2: si sostiene che i Comuni sono in grado di iniziare la predisposizione del piano di zonizzazione acustica facendo riferimento alle tabelle 1 e 2 del D.P.C.M. 01.03.1991, alle linee guida della regione Lombardia e alla legge 447/95;

punto 4: si determina che allo stato attuale, in attesa che vengano emanati i decreti attuativi della legge 447/95 inerenti anche i limiti di zona, per la zonizzazione si deve far riferimento ai limiti riportati nella tabella 2 dell'allegato B del D.P.C.M. 01.03.1991.

La Legge Regionale 10 Agosto 2001 n. 13 è composta di 20 articoli raggruppati in tre titoli.
Le finalità della Legge Regionale sono le seguenti:

a) salvaguardare il benessere delle persone rispetto all'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi;
b) prescrivere l'adozione di misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore sono compatibili ed accettabili rispetto agli usi attuali e previsti del territorio;
c) perseguire la riduzione della rumorosità ed il risanamento ambientale nelle aree acusticamente inquinate;
d) promuovere piani e programmi di interventi, sia generali che specifici, finalizzati al miglioramento della qualità acustica dell'ambiente;
e) promuovere iniziative di educazione ed informazione finalizzate a prevenire e ridurre l'inquinamento acustico.

Vengono inoltre fissati i seguenti criteri di base per la redazione della zonizzazione acustica:

a) la classificazione acustica deve essere predisposta sulla base delle destinazioni d'uso del territorio, sia quelle esistenti che quelle previste negli strumenti di pianificazione urbanistica;
b) nella classificazione acustica è vietato prevedere il confine diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui valori limite si discostino in misura superiore a 5 dB(A);
c) nel caso di aree già urbanizzate qualora a causa di preesistenti destinazioni d'uso, non sia possibile rispettare le previsioni della lettera b), in deroga a quanto in essa disposto si può prevedere il contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino sino a 10 dB(A); in tal caso il comune, contestualmente alla classificazione acustica, adotta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) della legge 447/95, un piano di risanamento acustico relativo alle aree classificate in deroga a quanto previsto dalla lettera b);
d) non possono essere ricomprese in classe I, di cui la d.p.c.m. 14 novembre 1997, le aree che si trovino all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie di grande comunicazione;
e) non possono essere ricomprese in classi inferiori alla IV le aree che si trovano all'interno delle zone di rispetto B dell'intorno aeroportuale e, per le distanze inferiori a cento metri,

Comune di Cairate (VA) Prot.0008874 del 23-06-2023 arrivo Cat.6 Cl.1

le aree che si trovino all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie di grande comunicazione;

f) non possono essere classificate in classe I o II le aree con presenza di attività industriali ed artigianali;
g) ai fini della classificazione in classe V è ammissibile la presenza non preponderante di attività artigianali, commerciali ed uffici;
h) ai fini della classificazione in classe VI è ammissibile una limitata presenza di attività artigianali;
i) solo per le aree classificate in classe I possono essere individuati valori limite inferiori a quali stabiliti dalla normativa statale;
j) la localizzazione e l'estensione delle aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto devono essere tali da minimizzare l'impatto acustico in particolare sui recettori sensibili;
k) sono fatte salve le disposizioni concernenti le confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato.

Per quanto concerne i criteri tecnici di dettaglio della zonizzazione acustica si rimanda ad un successivo provvedimento di Giunta Regionale.

Il provvedimento di Giunta Regionale n. VII / 9776 del 2 luglio 2002 ha stabilito nell'allegato tecnico i "Criteri tecnici di dettaglio della classificazione acustica del territorio comunale" di seguito, per le parti di interesse, riassunti.

Infrastrutture stradali
Si premette che all'interno delle fase di pertinenza o aree di rispetto delle infrastrutture di trasporto il rumore prodotto dalle medesime infrastrutture non concorre al superamento dei limiti di zona.
Si possono individuare quattro categorie di vie di traffico:
- traffico locale (classe II);
- traffico locale o di attraversamento (classe III);
- ad intenso traffico veicolare (classe IV);
- strade di grande comunicazione (classe IV).

Ai fini della suddivisione in categorie delle infrastrutture stradali occorre far riferimento al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice delle strada) e successive modifiche ed integrazioni.
Le strade di quartiere o locali vanno considerate come parte integrante dell'area di appartenenza ai fini della classificazione acustica; per esse non si ha fascia di pertinenza.
Le strade di intenso traffico veicolare sono strade di tipo D inserite nell'area urbana. Le strade di grande comunicazione sono le strade classificate come di tipo A, B e D.
Per quanto riguarda la distinzione tra le aree di classe IV e quelle di classe III in relazione alla componente traffico, è necessario esaminare caso per caso la tipologia dell'infrastruttura viaria e delle aree urbanizzate che la stessa attraversa.
Per le strade urbane va considerato il volume e la composizione del traffico. La presenza di una elevata percentuale di mezzi pesanti o di intensi flussi di traffico porta alla conseguenza di inserire in classe III o IV una striscia di territorio la cui ampiezza è funzione delle schermature.

Infrastrutture ferroviarie
Il rumore ferroviario è normato dal DPR 18 novembre 1998, n. 459 che individua delle fasce di pertinenza all'interno delle quali l'infrastruttura non è soggetta ai limiti derivanti dalla classificazione acustica comunale, ma solo a quelli stabiliti dal decreto medesimo.

Comune di Cairate (VA) Prot.0008874 del 23-06-2023 arrivo Cat.6 Cl.1

L'Allegato A del D.P.C.M. 14.11.1997 indica la classe IV per le aree poste in prossimità di linee ferroviarie; tuttavia ciò non esclude una diversa classificazione in funzione delle caratteristiche delle aree vicine all'infrastruttura ferroviaria e del traffico che si svolge presso la stessa.

Attività ed aree di rispetto aeroportuali
Per le aree poste all'interno delle zone di rispetto degli impianti aeroportuali non si può individuare una classe inferiore alla IV. alla aree poste nella zona B di rispetto aeroportuale si deve attribuire preferibilmente la classe V. All'interno delle zone di rispetto A, B, C non si applicano al rumore derivante dall'attività aeroportuale i limiti stabiliti per l'insieme delle altre sorgenti dalla zonizzazione acustica individuata ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14.11.1997.

Infrastrutture ed impianti produttivi e commerciali
Le attività vanno analizzate in termini di densità nell'area. Gli aspetti da considerare sono, oltre che le sorgenti sonore utilizzate, anche l'intensità di manodopera e il trasporto delle merci in relazione al traffico stradale indotto.
Il numero di esercizi commerciali e/o terziarie che gravitano nell'area può aver rilievo sia per le emissioni dirette che per quanto riguarda il traffico veicolare indotto.
Nell'area con presenza di attività artigianali e di piccoli insediamenti industriali, oltre che di insediamenti abitativi, che sono individuate dal PGT come zona a vocazione produttiva, ma che per tipologia e caratteristiche costruttive degli opifici siano tali da rispettare sia nel periodo diurno che notturno i limiti di rumore imposti dalla zona IV o III, il comune può attribuire una di queste classi all'area.
Le aree prospicienti i parcheggi e le aree di accesso di centri commerciali e ipermercati sono da classificare preferibilmente in classe IV.
Circa la presenza di uffici ed attività commerciali in area industriale viene riconfermato quanto in precedenza espresso dal legislatore.

Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto
Non vi è l'obbligo di individuare le aree destinate a spettacolo temporaneo. La necessità nell'individuazione di tali aree vi è solamente per i comuni che intendono caratterizzare aree nelle quali si svolgano in più occasioni durante l'anno, manifestazioni, spettacoli, fiere che per la loro natura hanno significative emissioni sonore.

NORME PER L'ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI SECONDO QUANTO STABILITO DAI "CRITERI TECNICI DI DETTAGLIO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE".

Classe I - aree particolarmente protette
L'esigenza di garantire la tutela dal rumore in alcune aree anche piccole fornisce una valida motivazione di individuazione di una zona di classe I.
Le aree scolastiche ed ospedaliere con gli annessi parchi e giardini, vengono classificate in classe I ad eccezione dei casi in cui le stesse siano inserite in edifici adibiti anche ad altre destinazioni.
I singoli edifici destinati ad attrezzature sanitarie, a scuola, le aree verdi di quartiere vanno classificati in relazione al contesto di appartenenza, pertanto potranno essere adottate anche classi diverse dalla classe I.

Le aree residenziali rurali da inserire in classe I sono quelle porzioni di territorio inserite in contesto rurale, non connesse ad attività agricole, le cui caratteristiche ambientali e paesistiche ne hanno determinato una condizione di particolare pregio.

Comune di Cairate (VA) Prot.0008874 del 23-06-2023 arrivo Cat.6 Cl.1

Le aree destinate a parchi ed i beni paesistici e monumentali almeno limitatamente alle parti di interesse naturalistico devono essere poste in classe I.
Le aree cimiteriali vanno anch'esse di norma poste in classe I, ma possono anche essere inserite in classe II o III.

Classe II - aree prevalentemente residenziali
Possono rientrare in questa classe le zone residenziali, sia di completamento che di nuova previsione, e le zona a verde privato così come classificate negli strumenti urbanistici.
In tali aree non si deve rilevare la presenza di attività produttive, artigianato di servizio con emissioni sonore significative, attività commerciali non direttamente funzionali alle residenze esistenti e non siano presenti infrastrutture di trasposto oltre quelle locali.
I centri storici, salvo quanto detto per le aree di particolare interesse storico-artistico-architettonico, di norma non vanno inserite in classe II; vista la densità di popolazione nonchè la presenza di attività commerciali ed uffici, ad esse dovrebbero essere attribuite classi superiori.

Classe III - aree di tipo misto
Fanno parte di questa classe le aree residenziali con presenza di attività commerciali, servizi, etc, le aree verdi dove si volgono attività sportive, le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole.

Classe IV - aree di intensa attività umana
Fanno parte di questa classe le aree urbane caratterizzate ad alta densità di popolazione e da levata presenza di attività commerciali e uffici, o da presenza di attività artigianali o piccole industrie.
Sono inserite in questa classe poli fieristici, centri commerciali, ipermercati, impianti distributori di carburante ed autolavaggi, depositi di mezzi di trasporti e grandi autorimesse, porti lacustri o fluviali.
Le aree con limitata presenza di piccole industrie da identificarsi con le zone di sviluppo promiscuo residenziale-produttivo.

Classe V - aree prevalentemente industriali
Fanno parte di questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni. La connotazione di tali aree è chiaramente industriale e differisce dalla classe VI per la presenza di residenze non connesse agli insediamenti industriali.

Classe VI - aree esclusivamente industriali
La caratteristica delle aree esclusivamente industriali è quella di essere destinate ad una forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale. Può essere presente una limitata presenza di attività artigianali. L'area deve essere priva di insediamento abitativi ma è ammessa l'esistenza in tali aree di abitazioni connesse all'attività industriale, ossia le abitazioni dei custodi e/o titolari delle aziende.

Comune di Cairate (VA) Prot.0008874 del 23-06-2023 arrivo Cat.6 Cl.1

Comune di Cairate (VA) Prot.0008874 del 23-06-2023 arrivo Cat.6 Cl.1

Analisi del piano di governo del territorio

Preliminarmente alla redazione vera e propria del presente piano di zonizzazione acustica sono stati presi in considerazione i seguenti fattori:

- piano di governo del territorio (PGT vigente e nuovo Piano in corso di adozione);
- studi sul traffico;
- zonizzazioni acustiche dei comuni limitrofi;
- dati sugli inconvenienti igienici riguardanti l'inquinamento acustico (esposti di cittadini o associazioni, atti conseguenti, ecc.);
- localizzazione e descrizione dei complessi scolastici;
- localizzazione e descrizione delle case di cura, ospedali, centri per anziani, ecc...;
- localizzazione e descrizione dei parchi;
- individuazione, in funzione della tipologia del territorio (strade, insediamenti produttivi ecc.) e della popolazione residente, di punti di stazionamento significativi per l'esecuzione di misurazioni.

Come si può ben valutare il piano di azzonamento acustico è strettamente legato all'uso del territorio e pertanto ai suoi principali strumenti di pianificazione: Piano di Governo del Territorio, Piani Particolareggiati, Piano Urbano del Traffico. Questi ultimi strumenti di programmazione urbanistica e viabilistica costituiscono anche dei mezzi ordinari di intervento che possono esprimere più compiutamente e propriamente la loro potenzialità ed efficacia alla luce del Piano di Risanamento Acustico Comunale.

Il Comune di Cairate ha una superficie di circa 11,3 Km^2 con insediati circa 8.000 ab suddivisi negli abitati di Cairate, Bolladello e Peveranza (quest'ultima frazione di dimensioni ridotte rispetto agli altri due centri).

Il Comune ha una densità di popolazione di circa 708 ab./Km^2.
In termini generali pertanto trattasi di aree non radamente abitate, a maggior ragione se si tiene conto che la parte urbanizzata ad uso residenziale del territorio è una parte molto ridotta dello stesso per cui la densità relativa all'urbanizzato è di fatto molto maggiore del dato di calcolo.

Dal punto di vista orografico il territorio del comune di Cairate è caratterizzato da variazioni di quota non trascurabili (es ambiti fluviali).
Nel territorio comunale sono presenti il fiume Olona e il torrente Tenore.

Dal punto di vista dell'analisi urbanistica si è fatto riferimento agli ultimi strumenti urbanistici vigenti ed in fase di adozione dal Comune.

L'intero territorio comunale di Cairate, secondo quanto previsto dalla L.R. n° 12/2005 è suddiviso in parte di territorio edificato o in corso di edificazione o di prevista edificazione e nella parte di territorio non edificato – ambiti agricoli.

La parte di territorio urbanizzato a sua volta è suddiviso in nucleo urbano di antica formazione, in ambiti dell'edificato residenziale, produttivo e terziario, in aree di aziende agricole ed ambiti di trasformazione.

Di particolare interesse è l'area dell' ex Cartiera Vita Mayer Cartiera Vima censita all'interno del "Rilevamento aree dismesse nel territorio della provincia di Varese" (anno dismissione: 1975) che occupa una porzione di 414.822 mq
Riassumendo in sintesi le linee di sviluppo per il recupero dell'area delineate dall'Accordo Quadro del PRUSST e del PTCP, si evince:

• Realizzazione di un parcheggio piantumato a servizio del Monastero
• Recupero come valore paesaggistico del fiume Olona, in linea anche con la realizzazione della pista ciclabile sul tracciato della ferrovia storica della Valmorea
• Miglioramento dell'accessibilità verso il comune di Cairate, tramite la riqualificazione della via Barlam, sino al collegamento con la SP12
• Studio della viabilità interna alla zona prevedendo la realizzazione di parcheggi e aree verdi
• Salvaguardia della fascia collinare e boscata ad est

Gli interventi edilizi si terrano nel comune di Cairate e prevedono la realizzazione di:
• Nella parte sud, realizzazione di edifici a destinazione commerciale di media struttura
• Nella zona centrale, è previsto l'inserimento di interventi di edilizia residenziale, a bassa densità edilizia (tipologia ville a schiera)

Nell'azzonamento acustico si è tenuto conto delle aree ad edificazione attuativa con destinazione residenziale in previsione (come modificate al PGT in adozione)

Sono presenti diversi ambiti di trasformazione di seguito elencati:

- ✓ Ambito di Trasformazione Commerciale/Produttivo sub 1 con la previsione di una Slp massima per 20.985 mq per destinazione terziario - commerciale
- ✓ Ambito di Trasformazione Commerciale/Produttivo sub 2 con la previsione di una Slp massima per 36.000 mq

Sono presenti vasti e importanti ambiti naturali o seminaturali (Pianalto del Tenore, piana agricola centrale, Valle Olona).

Il Comune di Cairate non è interessato direttamente da vincoli di natura paesistica associata alla presenza di parchi territoriali, studi sovracomunali lo hanno inserito in ambito di elevata naturalità.

Per la localizzazione cartografica delle aree si veda il PGT

Comune di Cairate (VA) Prot.0008874 del 23-06-2023 arrivo Cat.6 Cl.1

Comune di Cairate (VA) Prot.0008874 del 23-06-2023 arrivo Cat.6 Cl.1

Individuazione delle localizzazioni di interesse dal punto di vista acustico

In accordo con i "Criteri tecnici per la predisposizione della classificazione acustica" si è proceduto con l'individuazione delle seguenti localizzazioni:

a) **impianti industriali significativi**: esistono diversi poli produttivi; per estensione quello di primaria importanza è posto nella porzione sud ovest del territorio, gli altri sono localizzati in adiacenza a via per Lonate, via Sally Maier, via Kennedy, via Torino, via Porta.

b) **ospedali, scuole, parchi ed aree protette:**

La localizzazione dei centri di vita civile (municipi, scuola materna e scuola primaria) ed il centro di vita religioso (Chiesa parrocchiale), sono presenti nei diversi nuclei urbani. Nel dettaglio:

- ✓ il municipio in via Monastero 10
- ✓ gli istituti scolastici - scuole dell'infanzia Paritarie "G. Crosti" di via Dante, 38, "Carnelli" di via Rossa 38 in Bolladello, "Sacro Cuore" di Via Matteotti n° 43 – Peveranza, Asilo Nido Comunale di via Vignola,2 in Bolladello
- ✓ le scuole primarie "Don Milani" Via Carnelli n° 13 – Bolladello e "Suor Irene Signorelli" Via A. Manzoni n° 2 - Cairate
- ✓ l'istituto scolastico comprensivo "Sally Mayer" di via Vittorio Veneto, 8 in Cairate
- ✓ la chiesa principale è la Chiesa S Ambrogio e Martino in via Corridoni a Cairate, vi sono poi la Chiesa di Sant'Ambrogio in Piazza Pio XI a Bolladello e la Chiesa di San Calimero nell'omonima via sempre in Bolladello e la Chiesa di Santa Maria Assunta in via Cattaneo, 18 a Peveranza

L'area dell'ex monastero si configura come polo culturale di riferimento.

Si segnalano come aree di tutela

- ✓ Biblioteca Comunale di Via Monastero n° 10
- ✓ Museo della Chiesa Vecchia di S Ambrogio e Martino in via Monastero
- ✓ Spazio museale del Monastero di Santa Maria Assunta in via Monastero
- ✓ Giardino pubblico chiesa di Bolladello in Via dei Fiori
- ✓ Giardino pubblico di Via Jesi – Cairate
- ✓ Giardino pubblico di Via San Giovanni Bosco – Bolladello
- ✓ Giardino pubblico di Via G. Garibaldi / Via Montello – Bolladello
- ✓ Giardino pubblico di Via Montello / Via San Giacomo – Bolladello
- ✓ Giardino pubblico di Via San Giacomo – Bolladello
- ✓ Giardino pubblico di Via Mornera – Peveranza
- ✓ Giardino pubblico "S. Maria Assunta" di Via C. Cattaneo – Peveranza
- ✓ Parco comunale di Via A.Manzoni - Cairate

c) distribuzione sul territorio di aree artigianali, commerciali, terziarie, etc.:

Le aree artigianali, terziarie e commerciali sono presenti in diversi punti del territorio, in qualche caso come attività isolate. La frammentazione delle aree di cui sopra rispecchia una situazione ampiamente generalizzata nei territori lombardi, che risulta essere eredità di quella mancanza di programmazione urbanistica che si cerca faticosamente di recuperare con gli ultimi strumenti urbanistici.

Esiste un'area mercatale in Via Pontida – Cairate.

E' presente un impianto di depurazione delle acque in Strada vicinale dei Probosceri.

Il centro per la raccolta differenziata dei rifiuti è posto in Via Milano 48.

Come aree per la pratica sportiva segnaliamo il Campo di calcio Cairate in Via San Martino 13 ed il Centro sportivo comunale Via G. Garibaldi/G. Matteotti – Bolladello / Peveranza, il Campi da gioco dell'oratorio di Piazza Pio XI / Via S. Giovanni Bosco - Bolladello

Comune di Cairate (VA) Prot.0008874 del 23-06-2023 arrivo Cat.6 Cl.1

Analisi principali infrastrutture di trasporto

Particolare attenzione è stata posta al sistema delle vie di comunicazione e dello sviluppo stradale al fine di individuare le tipologie delle strade (arterie di traffico locale, arterie di traffico locale di attraversamento, arterie di intenso traffico veicolare, arterie di grande comunicazione).

Premessa
Il presente paragrafo è stato predisposta per l'adeguamento previsto dal D.P.R. 30/3/2004, n.142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447".

Si sottolinea come il decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali.
Il Decreto definisce:

a) **infrastruttura stradale**: l'insieme della superficie stradale, delle strutture e degli impianti di competenza dell'ente proprietario, concessionario o gestore necessari per garantire la funzionalità e la sicurezza della strada stessa;…..
i) **ambiente abitativo**: ogni ambiente interno, ad un edificio, destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 81/08, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne a locali in cui si svolgono le attività produttive;
l) **ricettore**: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali e loro varianti generali, vigenti al momento della presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), ovvero vigenti alla, data di entrata in vigore del presente decreto per le infrastrutture di cui al l'articolo 2, comma 2, lettera a);
m) **centro abitato**: insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni;
n) **fascia di pertinenza acustica**: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il presente decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore.

L'articolo 5 con le tabelle riportate in particolare fissa i valori limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti di tipo A, B, C, D, E ed F, indicando le rispettive fasce territoriali di pertinenza acustica ed i valori limiti di immissione in funzione del tipo di recettore.
In particolare le fasce di interesse, trattandosi di infrastrutture stradali esistenti, sono fissate come dall'allegato 1 tabella 2 sotto riportata.
Il disposto legislativo specifica inoltre che nel caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare una prima parte più vicina all'infrastruttura denominata fascia A ed una seconda più distante denominata fascia B.

Comune di Cairate (VA) Prot.0008874 del 23-06-2023 arrivo Cat.6 Cl.1

TIPO DI STRADA	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A – Autostrade		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiata separata e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a) della Legge n. 447 del 1995			
F – locale		30				

I valori limite di immissione di cui sopra, devono essere conseguiti mediante l'attività pluriennale di risanamento di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente del 29 novembre 2000, con l'esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e delle varianti di infrastrutture esistenti per le quali tali valori limite si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando che il relativo impegno economico per le opere di mitigazione è da computarsi nell'insieme degli interventi effettuati nell'anno di riferimento del gestore.

In via prioritaria l'attività pluriennale di risanamento dovrà essere attuata all'interno dell'intera fascia di pertinenza acustica per quanto riguarda scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, per quanto riguarda tutti gli altri ricettori, all'interno della fascia più vicina all'infrastruttura, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i)[1], e dall'articolo 10, comma 5[2], della legge 26

[1] l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto...

[2] Art. 10 Sanzioni Comma 5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al Comune piani di contenimento e abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ottobre 1995, n. 447. All'esterno della fascia più vicina all'infrastruttura, le rimanenti attività di risanamento dovranno essere armonizzate con i piani di cui all'articolo 7 (Piani di risanamento acustico) della legge n. 447 del 1995.

L'articolo 6 del D.P.R. 142/04 tratta gli interventi necessari per il rispetto dei limiti.
Per le infrastrutture il rispetto dei valori stabiliti dal D.P.R. 142/04 e, al di fuori della fascia di pertinenza acustica, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, è verificato in facciata degli edifici ad 1 metro dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori.
Qualora tali valori non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

Tali valori sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento.

Per i recettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica[3], devono essere individuate ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico-economico.

L'articolo 8 del D.P.R. 142/04 stabilisce gli interventi di risanamento acustico a carico del titolare.
In caso di infrastrutture stradale esistente, gli interventi per il rispetto dei limiti di immissione per le infrastrutture stradali sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del D.P.R. 142/04.
In caso di infrastrutture stradale di nuova realizzazione, ampliamento, affiancamento e variante, gli interventi per il rispetto dei propri limiti di immissione per le infrastrutture stradali sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili in cui possa insediarsi un ricettore, necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

Classificazione arterie stradali
Le infrastrutture stradali sono definite dall'articolo 2 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, nonché dall'allegato 1 del d.p.r. 142/04 che le suddivide in:

A) autostrade;
B) strade extraurbane principali;
C) strade extraurbane secondarie;
D) strade urbane di scorrimento;
E) strade urbane di quartiere;
F) strade locali.

[3] Fasce A e B di cui al D.P.R. 142/04

Comune di Cairate (VA) Prot.0008874 del 23-06-2023 arrivo Cat.6 Cl.1

L'accessibilità stradale all'area urbanizzata è affidata ad un insieme di assi di importanza sovra comunale che sono tangenziali al centro e consentono una ordinata accessibilità alle aree antropizzate.

A Cairate, troviamo tre categorie di strade: Rete Extraurbane secondarie, Rete stradale interquartiere (che hanno lo scopo di collegare alcune parti della città al loro interno e con l'esterno), Rete stradale locale (che mettono in relazione le diverse strade interquartiere tra loro e ne "scaricano" i flussi sulla rete minore e sulle principali centralità). La suddivisione della rete stradale viene qui ripresa dalla tavola sottostante, nella quale si può notare come le tre aree urbanizzate di Cairate abbiamo una propria viabilità locale. Per quanto concerne Cairate, la rete della viabilità locale, risulta concentrata soprattutto nella parte del centro storico e di connessione con le parti limitrofe. Nelle due frazioni di Peveranza e Bolladello, invece la rete locale risulta soprattutto nel secondo molto più capillari, visto anche la presenza di maggiori aree agricole e industriali (area sud). Le strade di rango superiore, sono state classificate come strade di interquartiere, le quali connettono Cairate con le proprie frazioni, permettendo anche uno scorrimento più rapido. La rete stradale più importante è rappresentata dalla rete extraurbana secondaria (SP 12 e 20), che attraversa il territorio di Cairate nella parte sud, che connette Cassano Magnago con Cairate.

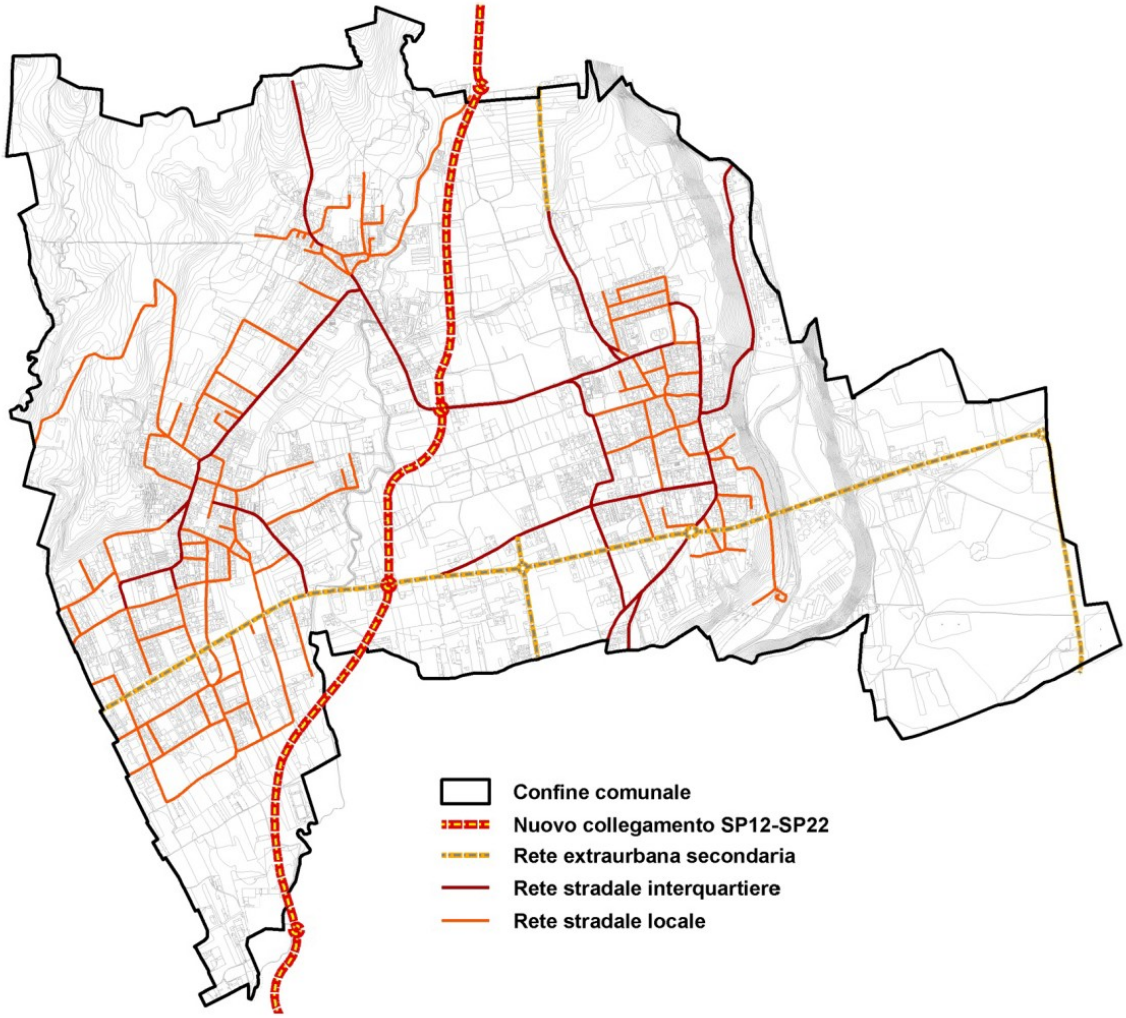

Si riporta di seguito un estratto del PTCP di Varese per la porzione del Comune di Cairate

Comune di Cairate (VA) Prot.0008874 del 23-06-2023 arrivo Cat.6 Cl.1

Comune di Cairate (VA) Prot.0008874 del 23-06-2023 arrivo Cat.6 Cl.1

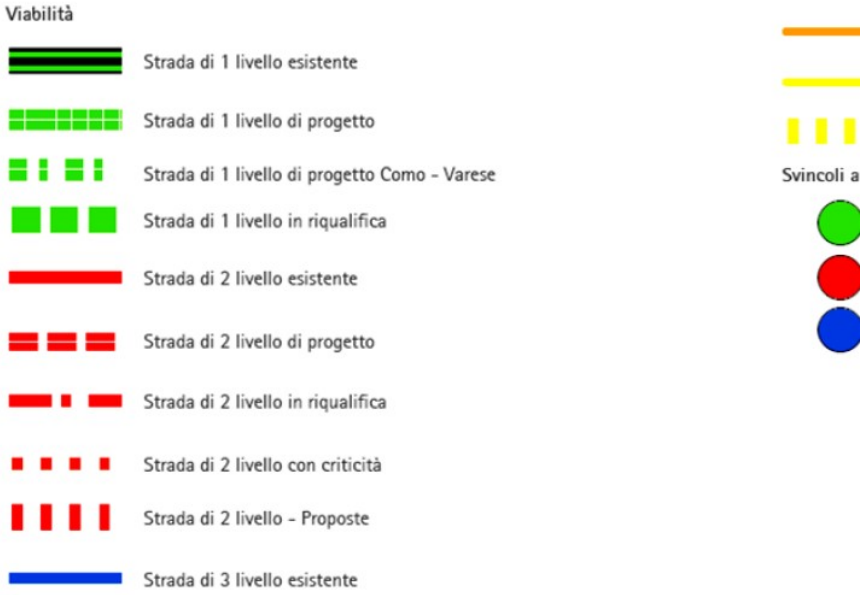

Il comune di Cairate è attraversato da un'asse infrastrutturale SP12, che connette Cassano Magnago con Tradate, la quale successivamente, nelle vicinanze del confine comunale verso est, si incrocia con la SP 2, che a sua volta si connette con il Comune di Lonate Ceppino

Per quanto riguarda la rete viabilistica di Cairate, l'immagine sottostante esplicita la buona dotazione di strade interquartiere (linee rosse)

Il Comune si è reso promotore e partecipe con altri Enti della proposta di collegamento tra "SP 12 – SP 22". Tale collegamento di valenza sovra comunale (linea rossa e bianca nell'immagine sotto), ha l'obiettivo di evitare il traffico passante all'interno dei centri abitati.

Comune di Cairate (VA) Prot.0008874 del 23-06-2023 arrivo Cat.6 Cl.1

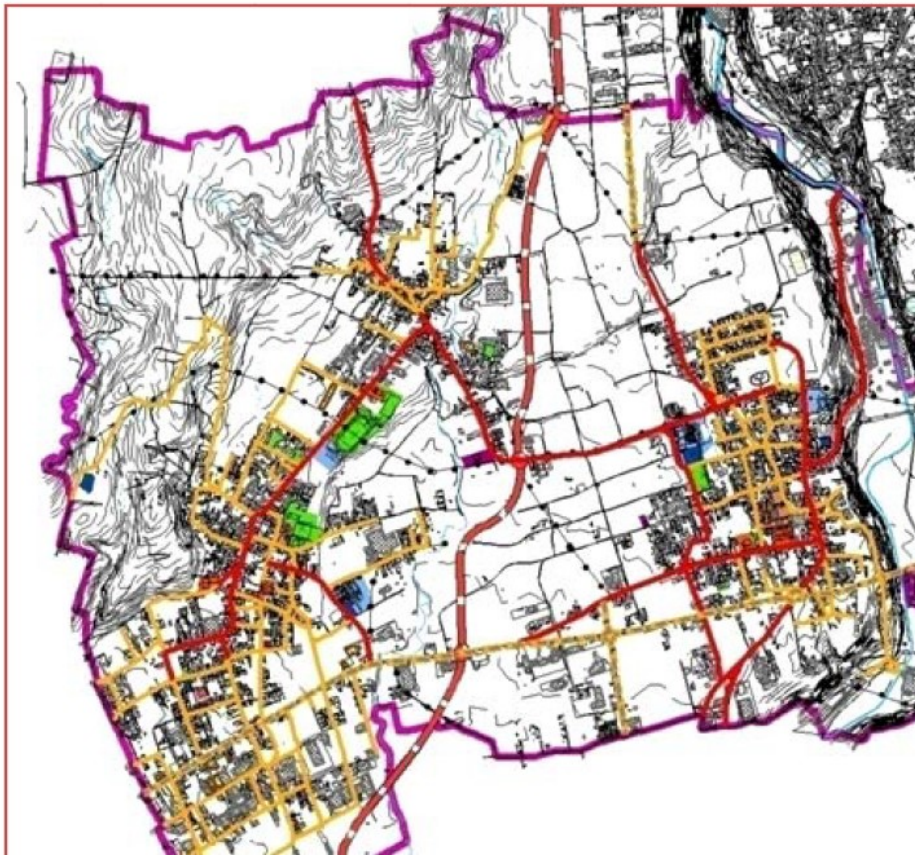

Il comune di Cairate è interessato da una linea ferroviaria storica che potrebbe essere riqualificata ad uso turistico.

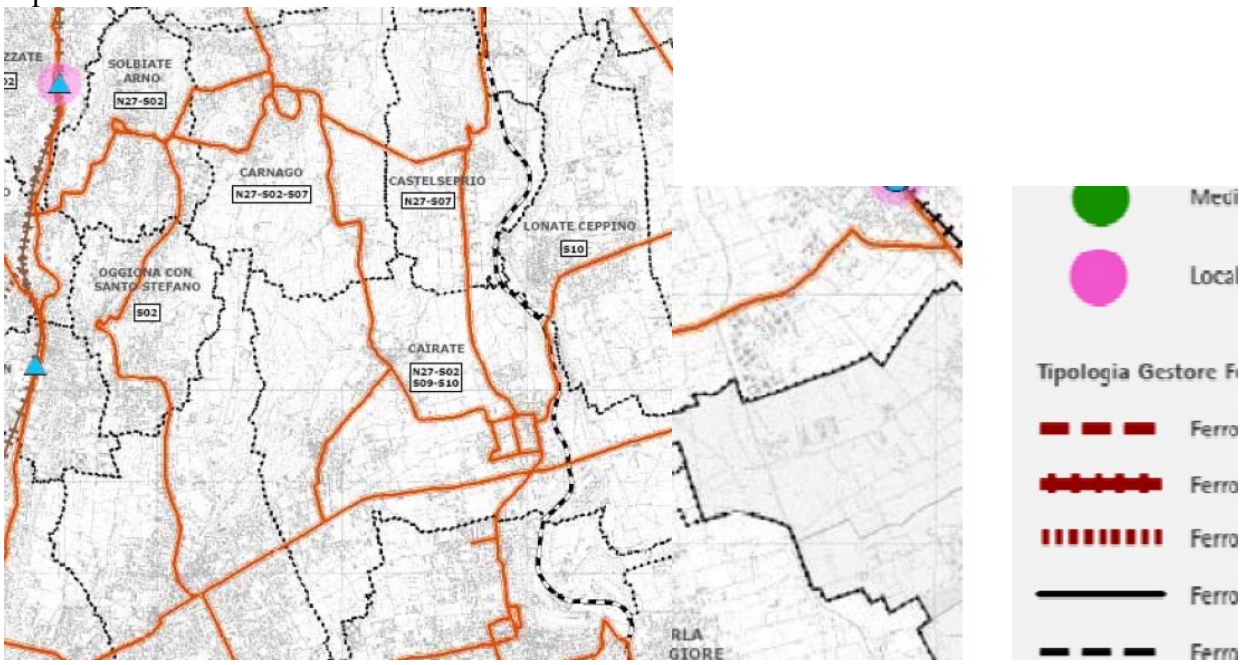

Individuazione delle fasce di pertinenza e dei potenziali casi critici

L'individuazione della classificazione dello strumento urbanistico del Comune di Cairate ha determinato le seguenti classificazioni.

Comune di Cairate (VA) Prot.0008874 del 23-06-2023 arrivo Cat.6 Cl.1

L'individuazione delle fasce di pertinenza stradali è stata condotta solo per le strade di tipo C individuate per le quali valgono i limiti stabiliti per le infrastrutture classificate come Cb, pertanto secondo quanto riassunto dalla sottostante tabella:

IPOTESI DI CLASSIFICAZIONE STRADA	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
		Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
☐ (Cb) SP n° 2 "Via per Lonate" – tratto extra urbano	100 (fascia A)	50	40	70	60
	50 (fascia B)			65	55
☐ (Cb) SP n° 42 "Via Anforelli" – tratto extra urbano	100 (fascia A)	50	40	70	60
	50 (fascia B)			65	55
☐ (Cb) SP n° 19	100 (fascia A)	50	40	70	60
	50 (fascia B)			65	55
☐ (Cb) SP n° 12 "Via Como - Via Monterosa" – Via Sally Mayer	100 (fascia A)	50	40	70	60
	50 (fascia B)			65	55
☐ (Cb) SP n° 2 "Via Nenni"	100 (fascia A)	50	40	70	60
	50 (fascia B)			65	55

Per le altre strade valgono i limiti della classificazione acustica del territorio.

In assenza di altre interpretazioni, ed in accordo con l'indirizzo di ritenere i Criteri per la classificazione in zone acustiche emanati dalla Regione del tutto compatibili con i contenuti del DPR 142/04, la scelta operata è quella di sovrapporre le fasce di pertinenza stradali alle scelte di azzonamento come a riproporre una sorta di doppio limite nella stessa porzione di territorio (i valori di cui alla tabella del DPR 142/04 per le infrastrutture stradali i valori limite di immissione di cui al DPCM 14.11.1997 per tutte le altre attività). Si osserva che questo criterio è già contemplato dalla normativa per quanto concerne le infrastrutture ferroviarie.

I limiti di tabella 2 di cui al D.P.R. 142/04 sono oggettivamente piuttosto alti, considerazione che nasce non tanto dalla tipologia della sorgente rumorosa (traffico veicolare) quanto dall'ampiezza delle fasce di pertinenza dove sono calati questi limiti.

Nessun elemento di tutela (es. scuole) rientra nelle fasce di pertinenza stradale.

Proposta di azzonamento

Nelle planimetrie allegate alla presente relazione sono state indicate le fasce A e B relativamente alla strade classificate come di tipo A, B, C e D, mentre le fasce delle strade di tipo E e di tipo F (tutte le altre arterie) non sono state individuate per evidenti motivi di ridondanza del vincolo.
La nostra analisi si è comunque incentrata sulle arterie comunali che erano state classificate in maniera diversa rispetto alle aree circostanti riconoscendogli una certa importanza per ubicazione, traffico supportato, funzionalità di collegamento intercomunale.
La classificazione delle principali arterie di traffico fa esclusivamente riferimento ai limiti del DPR 142/04; per un migliore coordinamento con la classificazione acustica del territorio le strade classificate come C sono state azzonate almeno in classe III per una stensione di oltre 30 metri dal limite della carreggiata.

Situazioni particolari sono state valutate in funzioni della classificazione delle zone adiacenti (per esempio dove vi era contiguità con aree produttive o la presenza di edifici posti a bordo strada o edifici destinati a particolare tutela) che hanno determinato ampliamento o riduzione delle fasce geometriche sopra descritte.

Comune di Cairate (VA) Prot.0008874 del 23-06-2023 arrivo Cat.6 Cl.1

Distribuzione della popolazione sul territorio comunale

Le zone più densamente abitate hanno una rumorosità generalmente più elevata perché statisticamente inducono un traffico locale maggiore e presentano fenomeni di vita sociale che coinvolgono anche l'ambiente esterno alle abitazioni.
Le tipologie edilizie rilevabili in Cairate sono di edifici isolati, edifici abbinati, edifici a schiera o in linea ed edifici a cortina. Tutte soluzioni che privilegiano una distribuzione orizzontale dell'edificato e pertanto non generano concentrazioni elevate di persone in ambiti ristretti.

Valutando gli indici urbanistici applicati e la stato di fatto dell'edificato si evince che la distribuzione della popolazione sul territorio è essenzialmente caratterizzata dalla presenza deio tre nuclei costitutivi di antica formazione, ognuno con aree di espansione.
All'interno dei tre nuclei il maggior numero di residenti si evidenzia in Cairate (46%) , seguito da Bolladello (39%) , mentre Peveranza ha un carico insediativo più ridotto (15%).

Comune di Cairate (VA) Prot.0008874 del 23-06-2023 arrivo Cat.6 Cl.1

Comune di Cairate (VA) Prot.0008874 del 23-06-2023 arrivo Cat.6 Cl.1

Metodologia analitica utilizzata per le scelte azzonamento

Le scelte di azzonamento non possono prescindere dall'individuazione delle aree di maggior tutela e delle aree in cui, per lo svolgimento dell'attività, deve essere necessario garantire un limite di rumorosità che non vincoli in maniera troppo restrittiva lo svolgimento dell'attività.
Le aree di maggior tutela, da collocarsi preferibilmente in classe I, sono principalmente individuabili come aree di valenza naturalistica e ambientale e quelle che per lo svolgimento dell'attività necessitano di quiete (es. complessi scolastici, case di riposo, ospedali); tenuto conto del contesto ambientale in cui sono inserite si è ritenuta maggiormente adeguata per tali aree la destinazione in Classe II.
Per quanto concerne le aree in cui è doveroso garantire un limite di rumorosità compatibile con lo svolgimento delle attività, esse sono di norma individuabili in aree a destinazione produttiva, in particolare se individuate all'interno di interventi organici di sviluppo. Situazioni critiche possono verificarsi per attività poste a stretto contatto con destinazioni di tipo residenziale.
Un'altra importante sorgente di rumore è costituita dalle infrastrutture dei trasporti, per le quali peraltro valgono i disposti del DPR 142/04.
Per coerenza si è scelto di assegnare alle aree adiacenti alle principali arterie stradali delle classi che consentano un buon coordinamento con i limiti di rumorosità stabiliti dal DPR succitato; tale scelta è stata meglio spiegata nei paragrafi precedenti.
Fatti salvi i criteri sopra elencati per l'individuazione delle principali sorgenti acustiche - siano esse infrastrutture dei trasporti o zone industriali - e per l'individuazione dei recettori sensibili dove è necessario garantire condizioni di particolare tutela, resta il problema delle scelte da operare sulla restante parte di territorio che sfocia prevalentemente nella definizione delle aree di Classe III e Classe II.
Si è proceduto alla classificazione di tali parti di territorio secondo la metodologia di seguito esposta:

- individuazione di una macroarea comprendente di massima le aree urbanizzate ed i centri di vita civile degli insediamenti di Cairate, Peveranza e Bolladello assegnando la classificazione alle stesse la Classe III;

- in variazione rispetto alla precedente classificazione sono state attribuite ampie zone di Classe II al territorio non urbanizzato (prima tutto in classe III) andando ad identificare le zone meno influenzate dal rumore da traffico stradale e da attività produttive;

- individuazione delle aree degli istituti scolastici, che, tenuto conto della localizzazione in aree altamente antropizzate, sono state ove possibile collocate in Classe II (per le scuole materne si è ritenuto di non forzare la classificazione lasciando classe III come le aree confinanti);

- individuazione di macro aree destinate a terziario/commerciale ed attività produttive compatibili che gravitano nell'area attorno a Via Como nonché l'area occupata dal Centro sportivo di Peveranza-Bolladello e classificazione delle stesse in classe IV;

- individuazione delle macro aree a vocazione produttiva secondaria per le quali, vista la localizzazione sul territorio, è stato possibile assegnare la classe V;

- individuazione delle aree destinate a connessione ecologica o riqualificazione dell'ecosistema con classificazione delle stesse in classe II;

- individuazione aree da destinarsi ad attività sportiva di interesse comunale o sovracomunale con classificazione delle stesse in classe IV.

Classificazione acustica del territorio

Nell'assegnazione delle classi omogenee al territorio comunale, laddove possibile, sono stati seguiti i seguenti indirizzi di massima:

Zone di classe I: aree particolarmente protette
Tenuto conto che in tali aree la quiete deve rappresentare un elemento di base si sceglie per quanto possibile, di caratterizzare con tale classe le aree non urbanizzate aventi destinazione naturalistica e le zone di pregio sottoposte a tutela ambientale-paesaggistica.
A questa classe possono essere assegnate le aree boschive e naturalistiche poste non in prossimità delle principali arterie di traffico, delle aree destinate alle attività produttive e del tracciato autostradale.
Si è preferito non forzare la destinazione acustica non assegnando la classe I alle parti del territorio che avrebbero potuto in base alla destinazione d'uso (ospedale, casa di riposo, cimitero, chiesa, scuole) rientrare in tale ambito di tutela; tale scelta in quanto tali recettori sensibili sono localizzati in aree tali da escludere la possibilità del rispetto dei limiti di tale classe per la presenza di infrastrutture viarie di importanza primaria all'interno del territorio comunale.
Tale classe non è stata assegnata

Comune di Cairate (VA) Prot.0008874 del 23-06-2023 arrivo Cat.6 Cl.1

Zone di classe II: aree prevalentemente residenziali

Da definizione rientrano in questa classe le aree che abbiano un tessuto urbano non particolarmente intenso, interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali rumorose.

A tale classe sono state attribuite tutte le parti di territorio urbanizzate o comunque edificabili con destinazione residenziale, che non risultino essere in flangia alle maggiori arterie di traffico o agli insediamenti rumorosi presenti e che non siano state ricomprese nelle restanti classi.

In tale classe rientrano specificatamente:

- gli istituti scolastici (suole elementari e medie a Cairate e Bolladello;
- il complesso del Monastero di Cairate e la sede di municipio e biblioteca comunale;
- le aree residenziali con destinazione urbanistica RV1, RV2, VS o VC con contesti a verde di valore ambientale ove prossime ad altre zone con destinazione di Classe II;
- le aree boschive interessate da vincoli ambientali;
- le aree non urbanizzate al di fuori della fascia di influenza degli assi viari di attraversamento del territorio comunale

Di seguito è riportata la localizzazione delle aree collocate in tale classe caratterizzate da puntini di colore verde.

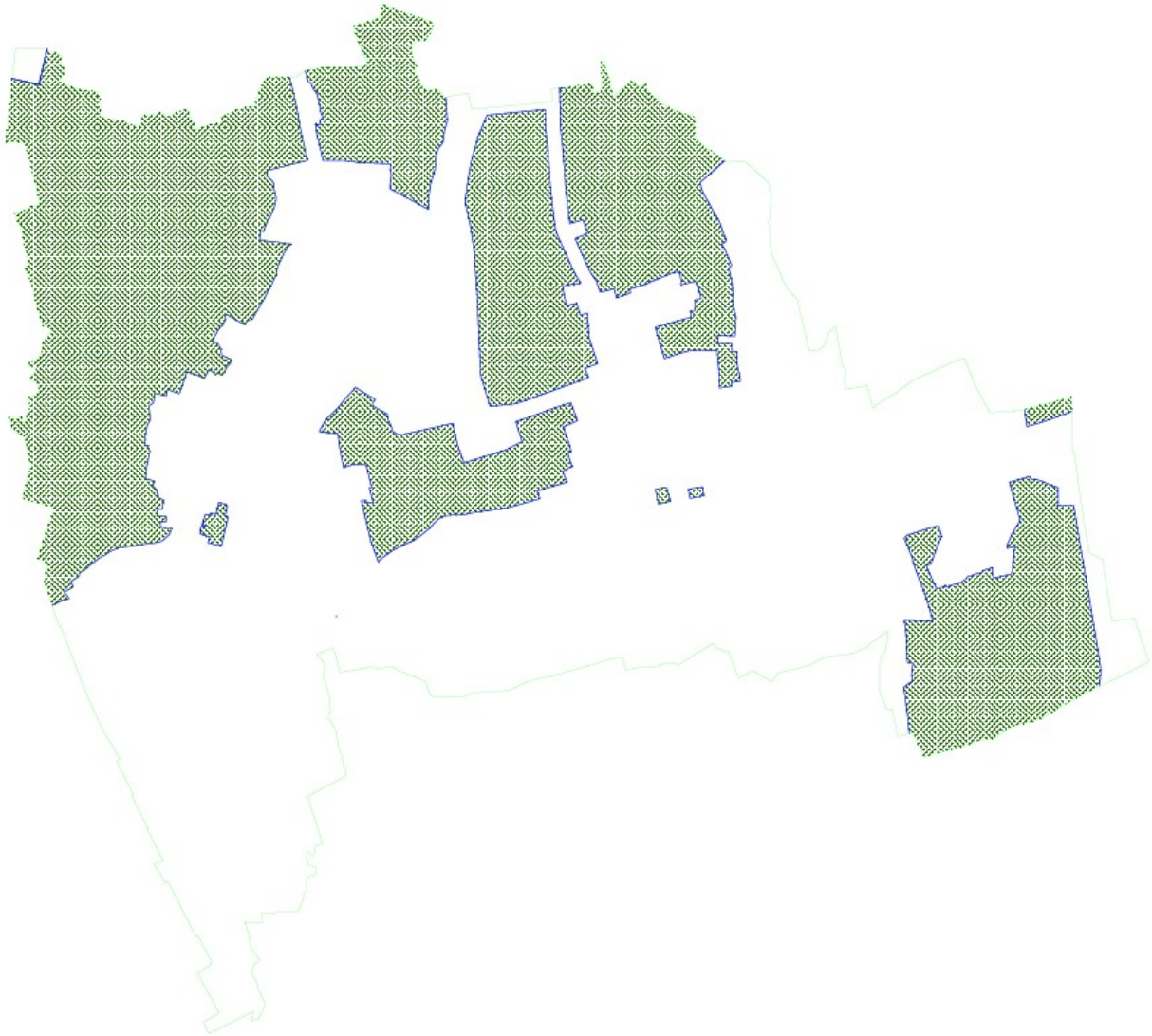

Comune di Cairate (VA) Prot.0008874 del 23-06-2023 arrivo Cat.6 Cl.1

Zone di classe III: aree di tipo misto

In considerazione della rete viaria presente e della rumorosità in esse riscontrata si è scelto di porre in tale classe le principali strade di interesse locale e le aree ad esse adiacenti.

Sono state inoltre assegnate a tale classe anche le abitazioni poste nelle aree a destinazione mista con una non trascurabile presenza di attività produttive, commerciali e terziario ed interessate da traffico indotto da tali attività.

In considerazione della rete viaria presente e della rumorosità in esse riscontrata si è scelto di porre in tale classe le principali strade di interesse locale e le aree ad esse adiacenti.

In tale classe rientrano specificatamente:

- le zone residenziali dei centri abitati di Cairate, Peveranza e Bolladello (compresi edifici religiosi, oratori e loro pertinenze)
- le attività agricolo – produttive e fasce di territorio destinate a coltivazioni agricole;
- le aree da destinarsi ad attività sportiva ove non già collocate in classe IV.

Inoltre la classe III è stata utilizzata per raccordare le aree di classe IV con le zone circostante poste in classe inferiori.

Di seguito è riportata la localizzazione delle aree collocate in tale classe caratterizzate da linee orizzontali di colore giallo.

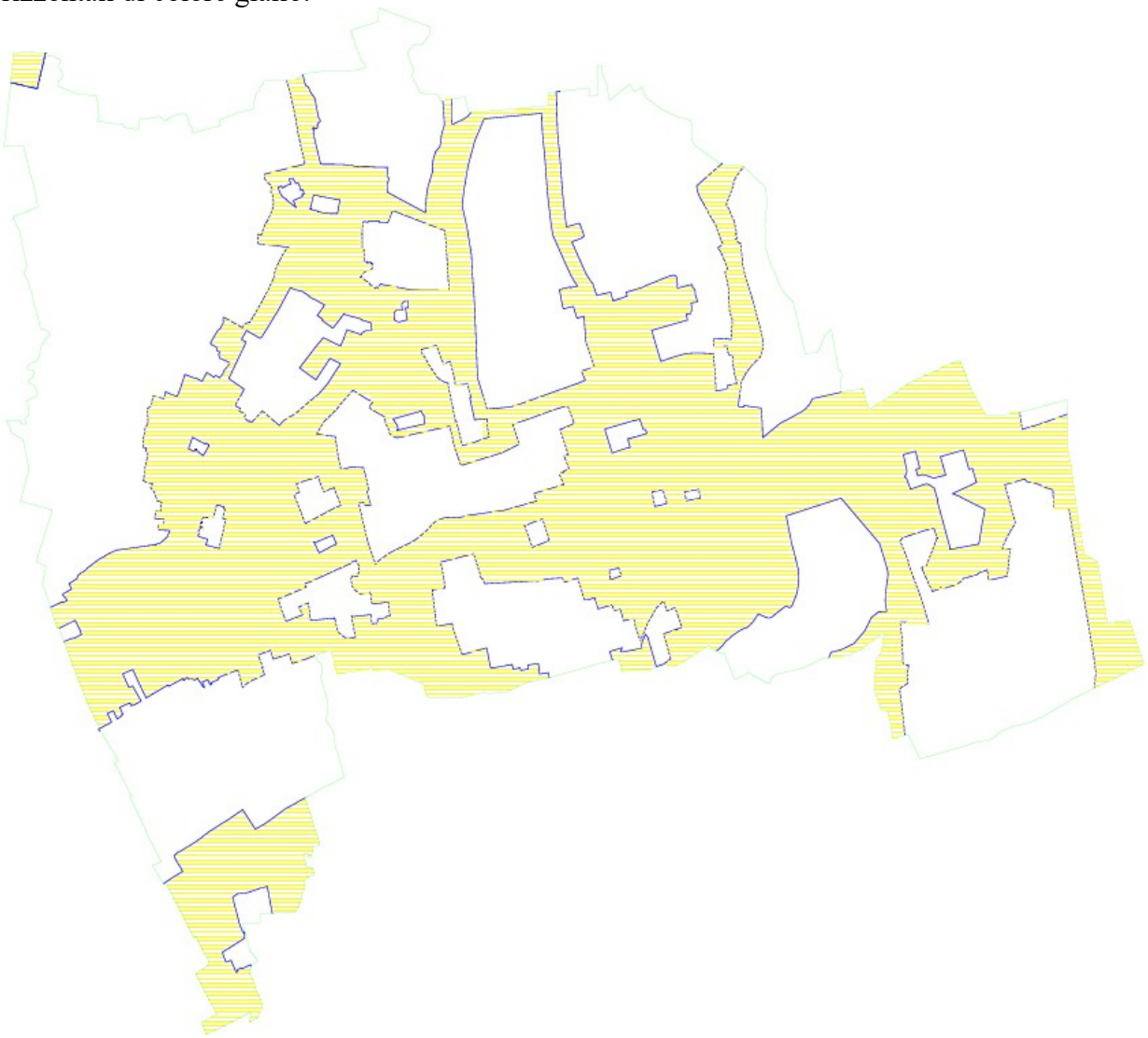

Comune di Cairate (VA) Prot.0008874 del 23-06-2023 arrivo Cat.6 Cl.1

Zone di classe IV: aree di intensa attività umana

Tale classe è rispondente per connotare la rumorosità delle aree ad intensa attività antropica.
A livello viabilistico è stata utilizzata per la classificazione delle vie Circonvallazione e Motta Visconti
In tale classe rientrano inoltre specificatamente:

- le aree destinate a terziario/commerciale ed attività produttive compatibili poste su via Como (S.P.12);
- le aree produttive isolate a Nord della SP12;
- le infrastrutture per lo sport in prossimità di altre attività ricadenti in Classe IV;
- le fasce di decadimento attorno alle zone produttive di Classe V;

Inoltre la classe IV è stata utilizzata per raccordare le aree industriali collocate in classe V con le zone circostante poste in classe inferiori.
Di seguito è riportata la localizzazione delle aree collocate in tale classe caratterizzate da righe verticali di colore arancio.

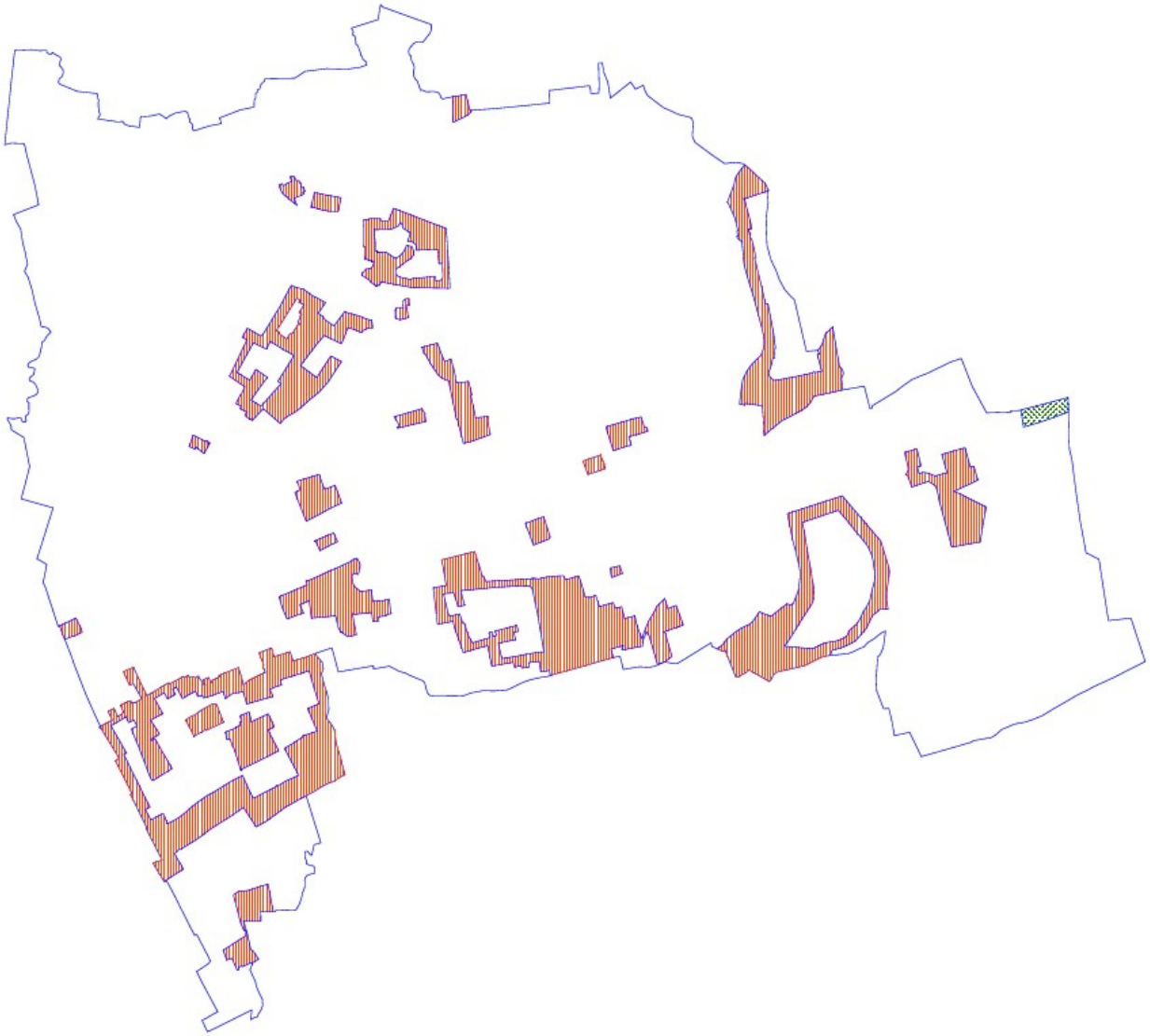

Comune di Cairate (VA) Prot.0008874 del 23-06-2023 arrivo Cat.6 Cl.1

Zone di classe V: aree prevalentemente industriali
Tale classe è rispondente per connotare la rumorosità delle aree industriali di primaria importanza sul territorio comunale.
La classe V è stata utilizzata per definire le attività di tipo produttivo poste in prevalenza a Sud del tracciato di via Como S.P.12.
E' stata assegnata questa zona anche ad alcuni comparti produttivi in Valle Olona, a Peveranza e al confine fra Peveranza e Bolladello
Di seguito è riportata la localizzazione delle aree collocate in tale classe caratterizzate da tratteggio incrociato di colore rosso.

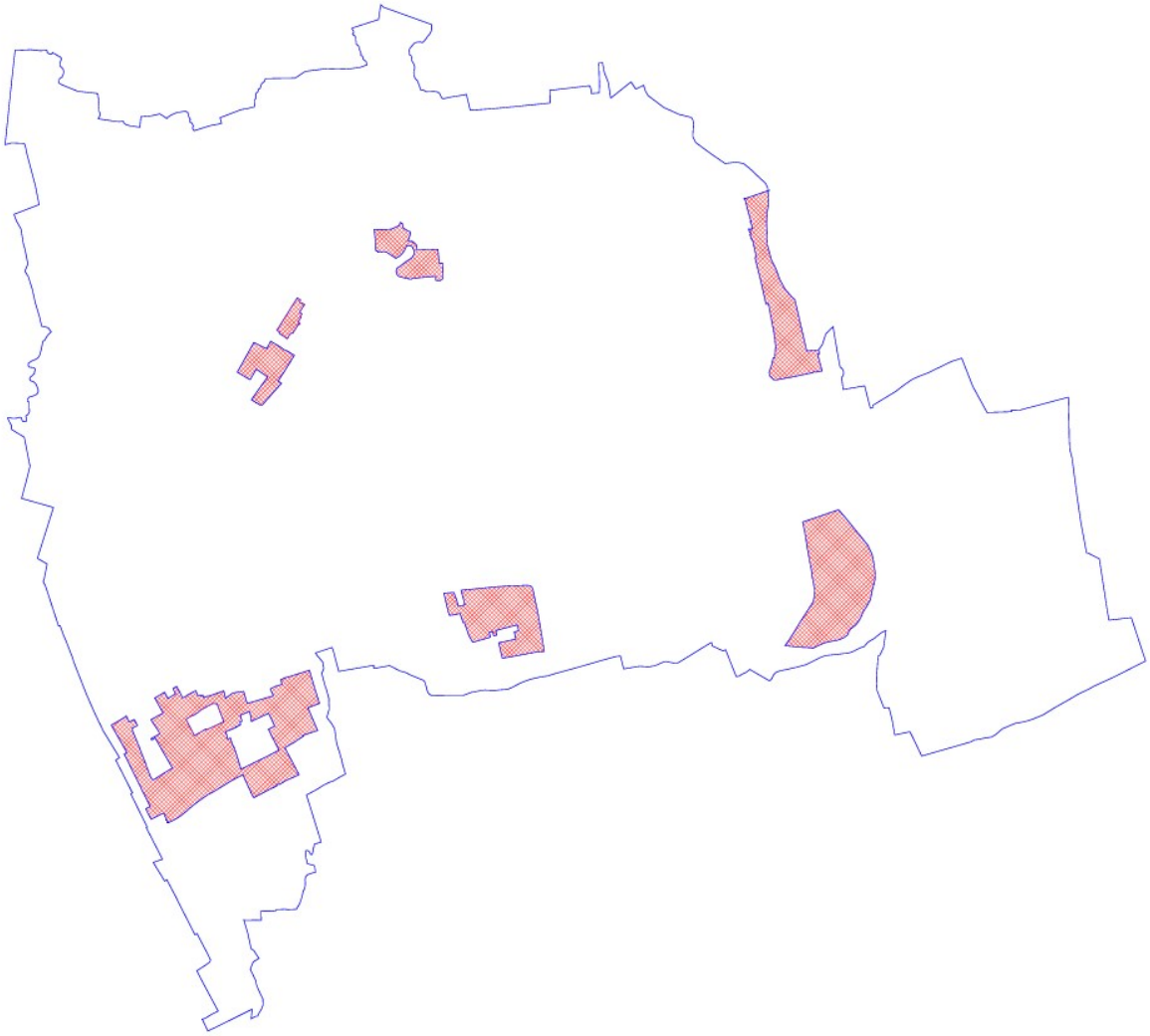

Zone di classe VI: aree esclusivamente industriali
In tale classe sono da collocare gli impianti industriali, esistenti ed in progetto, di maggior impatto, che per tipologia di lavorazioni effettuate e dimensione industriale, necessitano di poter usufruire di condizioni che permettano lo svolgimento di attività rumorose, con possibilità di svolgerle sia nel periodo diurno che notturno.
Tale classe non è stata assegnata

Comune di Cairate (VA) Prot.0008874 del 23-06-2023 arrivo Cat.6 Cl.1

Comune di Cairate (VA) Prot.0008874 del 23-06-2023 arrivo Cat.6 Cl.1

Acquisizione dati acustici relativi al territorio

Le analisi di cui sopra hanno permesso di individuare in maniera mirata i punti da scegliere come postazioni di misura al fine di caratterizzare il territorio per avere una visione il più possibile completa della situazione attuale, ricorrendo ad un ragionevole numero di postazioni di misura.
Le "Linee guida della Regione Lombardia" suggeriscono infatti di evitare per quanto possibile le mappature teoriche del territorio basate su griglie spaziali ed invece di effettuare indagini fonometriche sorgenti-orientate o ricettori-orientate.
Non esistono studi preliminari sul territorio, oltre a indagine specifiche relative a contenziosi tra privati e attività produttive. Per i dati acustici relativi al territorio si confronti relazione allegata.
I punti di misura sono stati localizzati tenendo conto dei seguenti criteri di massima:

- verificare la variabilità del rumore allontanandosi dagli assi stradali e dalle sorgenti fisse, lungo sezioni di riferimento di specifico interesse urbanistico;
- misurare i livelli di disturbo acustico in prossimità di alcune sorgenti fisse, in relazione alle informazioni già disponibili sulle attività produttive ed alle differenti possibili scelte inerenti la classificazione di aree limitrofi del territorio circostante;
- determinare il rumore risultante in prossimità di alcuni siti particolarmente sensibili, in relazione alle sorgenti fisse e/o mobili presenti.

Sulla scorta di quanto evidenziato sono stati individuati in prima ipotesi, come meritevoli di verifica strumentale le seguenti situazioni:

- Piazza Libertà a Cairate presso la sede del vecchio municipio per verificare il clima acustico del principale centro di vita civile interessato anche da traffico di attraversamento;
- Centro sportivo di Peveranza-Bolladello in Via Matteotti nella zona di confine fra le due frazioni caratterizzata dalla presenza di asse viario di collegamento e dalla presenza di un tessuto misto residenziale-produttivo;
- Le Scuole Elementari di Via Carnelli 3 a Bolladello-Peveranza, nelle pertinenze esterne di Via dei Tesoreggi per verificare il clima acustico del contesto residenziale a bassa densità abitativa della zona;
- Via Carlo Cattaneo a Peveranza all'altezza di piazza della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta;
- Via Vittorio Veneto a Cairate all'altezza delle Scuole Medie Sally Meyer;
- Piazza 1° Maggio a Bolladello-Peveranza in prossimità del monumento ai caduti;
- Via Vicenza nella zona industriale a Sud della Strada Provinciale 12 (Via Como) caratterizzata dalla presenza di anche di tessuto residenziale.

Le risultanze di tutti i rilievi effettuati saranno contenuti nella relazione "Rilievi fonometrici".

Comune di Cairate (VA) Prot.0008874 del 23-06-2023 arrivo Cat.6 Cl.1

Collocazione dei aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo-mobile all'aperto

All'interno del territorio comunale le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo-mobile all'aperto, rispetto alla precedente classificazione sono state confermate e ne sono state individuate di nuove.

Per le aree destinate a spettacolo temporaneo-mobile all'aperto indipendentemente dalla classificazione è prevista la possibilità di deroga sindacale rispetto ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica.

Si riporta di seguito l'individuazione delle stesse (perimetro in colore rosso).

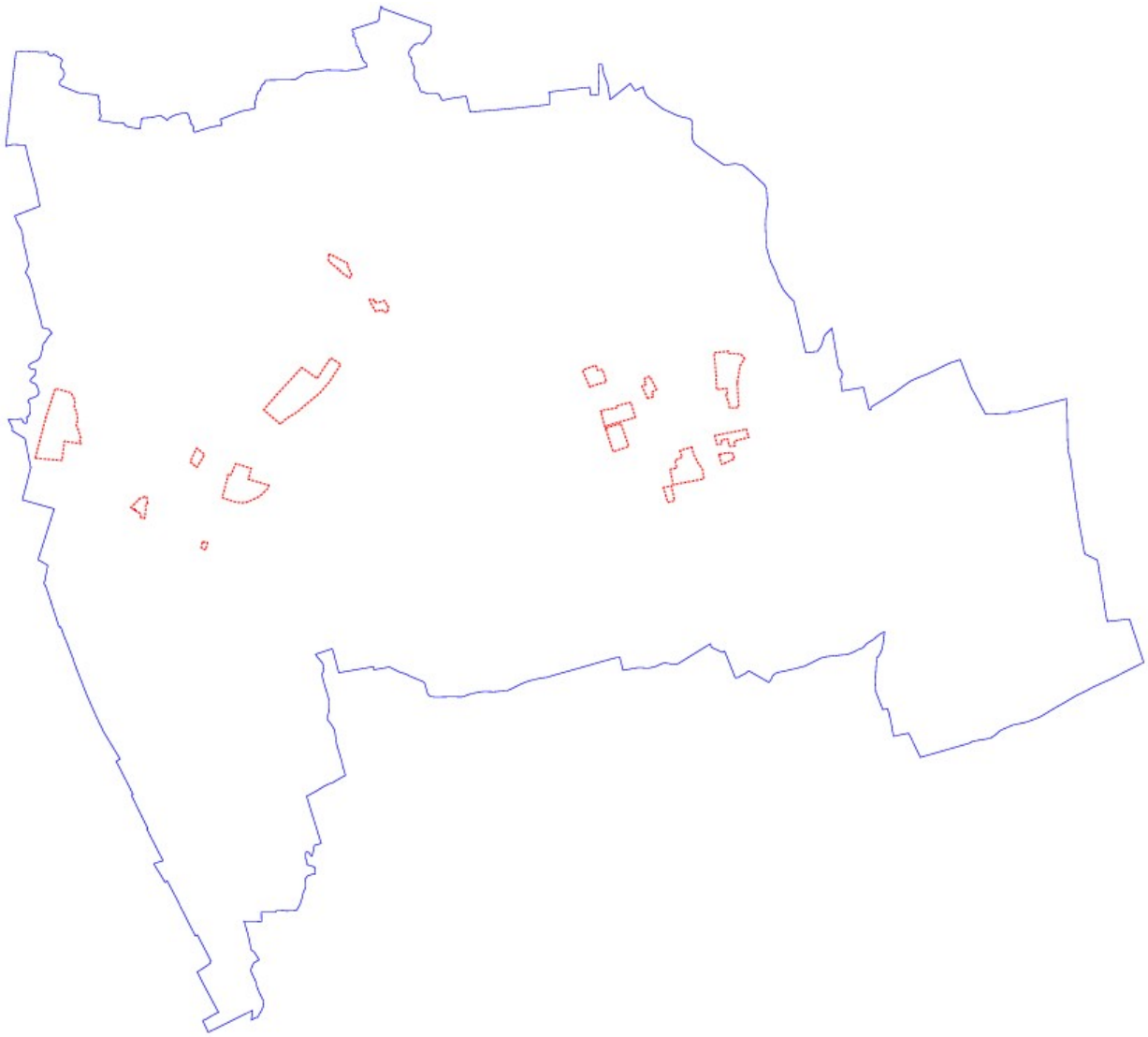

Comune di Cairate (VA) Prot.0008874 del 23-06-2023 arrivo Cat.6 Cl.1

Relazioni di confine

La zonizzazione acustica del territorio comunale deve anche tenere conto delle condizioni dell'area territoriali limitrofe e quindi oltre ad analizzare il Comune in oggetto, per le fasce di confine essa deve tenere conto anche di quello che si presenta nel territorio circostante pur se appartenente ad altro Comune.

Si può osservare in generale una certa continuità d'uso del territorio tra i diversi comuni anche nelle zone di confine in particolare attorno alle arterie di maggior traffico. La congruenza dal punto di vista urbanistico ha portato a rendere facilmente perseguibile la compatibilità anche dal punto di vista dell'azzonamento acustico.

Si riporta un quadro generale di raffronto con i paesi limitrofi.

Comune di Carnago: l'azzonamento del Comune di Carnago prevede la classe III per l'intero tratto di confine
L'azzonamento proposto da Comune di Cairate prevede la classe II per l'interezza dell'area di confine a meno del centro sportivo Milanello e di via Prealpi e relative pertinenze collocate in classe III.
Si segnala pertanto la congruenza tra gli azzonamenti acustici proposti dai due comuni.

Comune di Castelseprio: l'azzonamento del Comune di Castelseprio prevede la classe II per la parte del confine posta ad ovest ed a seguire la classe III in accordo con la classe IV che va a connotare la maggio parte del confine posto tra Via Torino e via Anforelli.
L'azzonamento proposto da Comune di Cairate prevede la classe IV per un lotto su via Torino, la classe III per Anforelli nonchè in adiacenza alla classe IV su via Torino e la classe II per la restante area di confine.
Si segnala pertanto un potenziale salto di classe tra la classe IV del Comune di Castelseprio e la classe II proposta dal Comune di Cairate.
Si propone che per una fascia di profondità di 30 metri a confine con il Comune di Castelseprio in corrispondenza della classe IV su Castelseprio, sia adottata la classe III anche per il comune di Cairate.

Comune di Lonate Ceppino: l'azzonamento del Comune di Lonate Ceppino prevede la classe VI per la zona a destinazione produttiva che si sviluppa su via per Lonate, le classi V e IV di raccordo con la classe III che caratterizzala retante parte del confine ameno di due piccole aree poste nella parte est del confine collocate in classe II.
L'azzonamento proposto da Comune di Cairate prevede la classe V sull'area produttiva di via per Lonate, la classi IV come raccordo verso la classe III che caratterizza la quasi interezza a meno di un tratto di classe II posto in corrispondenza della medesima classe adottata dal Comune di Lonate Ceppino e della classe II adottata per la parte più a nord del confine.
Si segnala pertanto la congruenza tra gli azzonamenti acustici proposti dai due comuni.

Comune di Tradate:
L'azzonamento del Comune di Tradate prevede la classe II per l'interezza del confine.
L'azzonamento proposto da Comune di Cairate prevede la classe III per l'interezza dell'area di confine.
Si segnala pertanto la congruenza tra gli azzonamenti acustici proposti dai due comuni.

Comune di Locate Varesino:
l'azzonamento del Comune di Locate Varesino prevede le classi II e III per l'intero tratto di confine. L'azzonamento proposto da Comune di Cairate prevede la classe III per l'intero confine

Si segnala pertanto la congruenza tra gli azzonamenti acustici proposti dai due comuni.

Comune di Fagnano Olona: l'azzonamento del Comune di Fagnano Olona prevede la classe III per la quasi interezza del confine a meno di due piccole aree collocate in classe II (su via Aosta) e di due parte di limitate dimensioni posta invece in classe IV (in corrispondenza del Fiume Olona e di via della Mezzanella).
L'azzonamento proposto da Comune di Cairate prevede la classe II per una parte non urbanizzata posta nel lato est del confine (a meno della classe III adottata per SP 19 e relative pertinenze), la classe IV per l'area attorno al fiume Olona ed alla SP n° 2 e per l'area a ridosso della zona destinata ad attività produttive poste nella parte ovest del confine nonché per le attività su via della Mezzanella. La classe II connota la restante parte del confine.
Si segnala pertanto la congruenza tra gli azzonamenti acustici proposti dai due comuni.

Comune di Cassano Magnago: l'azzonamento del Comune di Cassano Magnago prevede la classe III per l'interezza del confine.
L'azzonamento proposto da Comune di Cairate prevede la classe IV a ridosso del comparto produttivo collocato nella parete sud del confine e per una microarea adiacente a via Costa, la classe II per la parte nord del confine non urbanizzata e la classe III per la restante parte del confine.
Si segnala pertanto la congruenza tra gli azzonamenti acustici proposti dai due comuni.

Allegati alla classificazione acustica

⇒ planimetria di inquadramento territoriale e sintesi delle previsioni urbanistiche dei comuni confinanti: si è fatto utile riferimento a quanto prodotto e pubblicato dal P.T.C. provinciale (con particolare riferimento alla tavola "Sintesi della pianificazione urbanistica comunale" e sono state acquisite copie dei PRUG/PGT dei comuni contermini.

⇒ planimetria dello stato di fatto: si è fatto utile riferimento a quanto prodotto e pubblicato dal P.T.C. provinciale, con particolare riferimento alla tavola B1 "Il sistema insediativo".

⇒ tavola delle zone omogenee ex di 1444/68: si è fatto riferimento al piano delle regole che riporta le zone omogenee ex. D.1. 1444/68.

⇒ tavola di azzonamento acustico del territorio comunale datata giugno 2023.

Comune di Cairate (VA) Prot.0008874 del 23-06-2023 arrivo Cat.6 Cl.1